

# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 15 Ottobre 1974 DI..... CONVOCAZIONE

N..... prot.

N. 3 dell'O.d.G.

N. 61 Reg. deliberazioni

OGGETTO: " Norme concernenti il servizio emodialitico ed interventi a favore del Centro di trapianto renale".

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. On. Prof. Beniamino Finocchiaro  
 vice presidenti i sigg. On. Dott. Giuseppe Matarrese  
 segretari i sigg. Comm. Alessandro Laera - Sig. Antonio Ventura  
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"	
5) Augelli avv. Raffaele		si
6) Baldassarre dr. Gaetano	si	
7) Borgia dr. Carlo	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"	
15) <del>Conte</del> <u>CANTATORE Prof. Giuseppe</u>		si
16) Diomardo prof. Giovanni	si	
17) Di Stefano sig. Nicola	"	
18) Fantasia prof. Matteo		si
19) Finocchiaro prof. Beniamino	si	
20) Fiore dr. Alessandro		si
21) Giampaolo prof. Filippo	si	
22) Gresso dr. Antonio	"	
23) Laera sig. Alessandro	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"	

	Presenti	Assenti
26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
27) Monfredi avv. Angelo	"	
28) Palma avv. Vincenzo	"	
29) Panico sig. Pasquale	"	
30) Papa sig. Giuseppe	"	
31) Papapietro sig. Giovanni	"	
32) Pacquadio avv. Antonio	"	
33) Princigalli sig. Giacomo	"	
34) <del>Prof. Nicola</del> <u>Prof. Nicola</u>	"	
35) Quarta dr. Nicola	"	
36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
37) Rizzo prof. Marcello	"	
38) Romano avv. Domenico	"	
39) Romeo on. Antonio		si
40) Rossi dr. Angelo	si	
41) Rotolo avv. Nicola	"	
42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
44) Schilardi prof. Giovanni	"	
45) Somma sig. Antonio	"	
46) Sorice avv. Enzo	"	
47) Tarricone prof. Luigi	"	
48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	

A relazione del sig. Presidente di turno On. Matarrese (si è allontanato Finocchiaro) il quale informa l'Assemblea che terzo argomento all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Norme concernenti il servizio emodialitico ed interventi a favore del Centro di trapianto renale".

Il Presidente dà la parola al relatore per la IV Commissione Consiliare Permanente, Avv. Gaetano Scamarcio.

- Omissis -

segue la discussione generale

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

#### Art. 1

E' demandata alla Giunta Regionale la predisposizione di un piano di programmazione regionale del servizio emodialitico.

Il piano dovrà prevedere:

- a) la indicazione degli ospedali presso i quali deve essere istituito il servizio;
- b) la strutturazione del servizio presso ciascuno Ospedale a norma dell'art. 29 del D.P.R. 27/3/1969 n. 128;
- c) la consistenza del servizio emodialitico presso ciascun Ospedale;
- d) la funzione di ciascun servizio ospedaliero in relazione alla diagnosi delle uremie croniche nonché alla preparazione alla pratica delle tecniche dialitiche sia del personale ospedaliero che di coloro che intendano collaborare alla pratica della dialisi domiciliare;
- e) i tempi di attuazione, secondo criteri di priorità.

L'articolazione del servizio emodialitico indicata dal piano di cui al comma precedente dovrà tener conto della istituzione, in collegamento con i servizi ospedalieri, di un servizio di emodialisi domicili

liare.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 2

Il piano dovrà considerare, in particolare per quanto si riferisce alle indicazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del 2° comma del precedente articolo, i servizi ospedalieri di emodialisi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero in corso di realizzazione a seguito dei finanziamenti previsti con la deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 13 luglio 1972.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 3

Per la predisposizione del piano di cui ai precedenti articoli, la Giunta Regionale potrà avvalersi della consulenza di apposita commissione composta:

- dall'Assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, che la presiede;
- da sei componenti esperti, dei quali un medico in servizio presso la Regione, un nefrologo, un chirurgo esperto in trapianti, un sanitario ospedaliero dirigente di servizio emodialitico, un urologo, un direttore sanitario ospedaliero.

Su richiesta dell'Assessore alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera, potrà essere aggregato altro esperto nel settore della programmazione ospedaliera.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'Assessorato competente

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 4

Il piano deve essere presentato al Consiglio Regionale, per l'approvazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le funzioni degli ospedali interessati sono tenute alla

realizzazione delle prescrizioni del piano secondo le indicazioni ed i tempi di attuazione previsti nello stesso.

In caso di inottemperanza, la Giunta è autorizzata a promuovere i necessari atti sostitutivi, previa diffida e determinazione di congruo termine, salvi i provvedimenti di cui all'art. 17 della legge 12/2/1968 n. 132.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, adotta apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione dei corsi e quanto altro necessario per lo svolgimento della dialisi domiciliare in Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Università degli Studi di Bari per l'utilizzazione del centro per i trapianti.

Tale convenzione dovrà stabilire il coordinamento del centro per i trapianti con i servizi ospedalieri emodialitici.

Con la convenzione, inoltre, saranno stabiliti gli oneri assunti dall'Università ai fini della consulenza con i suddetti servizi e dell'indagine per la tipizzazione tessutale, nonché i contributi che la Regione concederà per il funzionamento del centro.

La convenzione non può avere durata superiore a cinque anni, salvi ulteriori rinnovi annuali, anche taciti.

L'entità della contribuzione regionale per la funzionalità del centro viene determinata anno per anno, secondo le esigenze funzionali, i programmi predisposti e tenendo conto delle altre sovvenzioni e contribuzioni ad esso destinate per il servizio del trapianto renale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Art. 7 .....

Per l'attuazione della presente legge è costituito un fondo annua-  
le di L. 200.000.000= da iscrivere in apposito capitolo, che si istitui-  
sce, nel Bilancio preventivo di ciascun esercizio.

Per l'esercizio 1974 il fondo viene iscritto al Cap. 148/Bis, che  
si istituisce, "Contributi per il funzionamento dei servizi emodialiti-  
ci ed interventi per il trapianto renale", con prelievo di pari som-  
ma dal Cap. 524 art. 2 "Fondo globale per il funzionamento dei programmi  
regionali di sviluppo somma destinata a far fronte ai provvedimenti le-  
gislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio 1974.

I fondi previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio  
di riferimento, saranno utilizzati nell'esercizio successivo.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Art. 8 .....

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a ca-  
rico del fondo di cui al precedente articolo fatta eccezione per le spe-  
se relative al personale sanitario, infermieristico e ausiliario che sa-  
ranno assunte dalle Amministrazioni Ospedaliere per le esigenze funzio-  
nali del servizio emodialitico, secondo le particolari norme seguenti.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Art. 9 .....

Al finanziamento dei corsi per la preparazione del personale ospeda-  
liero - escluso quello sanitario - e alle tecniche dialitiche si provve-  
derà con l'utilizzazione dei fondi stanziati negli appositi capitoli del  
bilancio della Regione per l'addestramento tecnico e professionale.

Sul fondo di cui al precedente articolo 7, peraltro, gravano i con-  
tributi, fino alla concorrenza dell'ottanta per cento, da assegnare alle  
Amministrazioni ospedaliere cui il piano faccia obbligo di istituire,  
presso i rispettivi ospedali, corsi al fine di preparare alle tecniche

si domiciliare.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 10

La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare convenzione con la Università degli Studi di Bari onde facilitare la predisposizione e la attuazione presso la Scuola di specializzazione in nefrologia di appositi corsi di preparazione del personale sanitario ospedaliero alle tecniche dialitiche, nonché alla collaborazione della scuola stessa all'attività didattica nelle scuole ospedaliere di cui alla lettera d) del 2° comma dell'art. 1.

Per la suddetta convenzione saranno seguiti, in quanto compatibili, i criteri di cui all'art. 6.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal Consigliere Margiotta un emendamento aggiuntivo. Aggiungere al 1° comma dopo le parole: "di Bari" le parole: "o altri centri universitari che operano nella Regione".

Posto ai voti l'emendamento è approvato all'unanimità.

Il Presidente, pone quindi ai voti l'articolo così emendato.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 11

La Giunta Regionale può concedere, nei limiti della disponibilità del fondo di cui all'art. 7, contributi alle Amministrazioni ospedaliere fino alla concorrenza del 50 per cento della maggiore spesa sostenuta, a norma del 2° comma dell'art. 40 del D.P.R. 27/3/1969 n. 130, ove, per le esigenze dell'attuazione del piano debbano disporre, a norma del 1° comma dell'articolo citato, il comando per il perfezionamento professionale del personale sanitario.

La spesa di cui al precedente articolo dovrà essere documentata con le attestazioni di frequenza dei corsi indicati nell'articolo stesso, ovvero di iscrizione a scuola di specializzazione in nefrologia medica.

..... La spesa grava sul fondo di cui al precedente articolo 7.

..... I contributi cessano quando il sanitario interessato non frequen-  
ti regolarmente i corsi ovvero, trascorsi gli anni di durata del corso  
normale di specializzazione, questa non venga conseguita.

..... Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Art. 12

..... La Giunta, ove mutati aumenti di costi, ovvero esigenze relative  
alla preparazione del personale, lo richiedano, al fine di non pregiu-  
dicare l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, propor-  
rà, con provvedimento motivato, l'aumento del fondo annuale di cui al  
precedente articolo 7.

..... Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comuni-  
ca all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

..... IL CONSIGLIO REGIONALE

..... Udita e fatta propria la relazione alla legge;

..... Preso atto della discussione generale sulla legge;

..... Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singo-  
li articoli della legge, ad unanimità di voti espressi ed accertati per  
alzata di mano

..... D. E. L. I. B. E. R. A

..... di approvare, così come approva, la legge regionale "Norme concernenti  
il servizio emodialitico ed interventi a favore del Centro di trapian-  
to renale", nel testo che segue composto di n. 12 articoli:

..... Art. 1

..... E' demandata alla Giunta Regionale la predisposizione di un piano  
di programmazione regionale del servizio emodialitico.

..... Il piano dovrà prevedere:

..... a) la indicazione degli ospedali presso i quali deve essere istitui-

- b) la strutturazione del servizio presso ciascuno Ospedale a norma dell'art. 29 del D.P.R. 27/3/1969 n. 128;
- c) la consistenza del servizio emodialitico presso ciascun Ospedale;
- d) la funzione di ciascun servizio ospedaliero in relazione alla diagnosi delle uremie croniche nonché alla preparazione alla pratica delle tecniche dialitiche sia del personale ospedaliero che di coloro che intendano collaborare alla pratica della dialisi domiciliare;
- e) i tempi di attuazione, secondo criteri di priorità.

L'articolazione del servizio emodialitico indicata dal piano di cui al comma precedente dovrà tener conto della istituzione, in collegamento con i servizi ospedalieri, di un servizio di emodialisi domiciliare.

#### Art. 2

Il piano dovrà considerare, in particolare per quanto si riferisce alle indicazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del 2° comma del precedente articolo, i servizi ospedalieri di emodialisi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero in corso di realizzazione a seguito dei finanziamenti previsti con la deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 13 luglio 1972.

#### Art. 3

Per la predisposizione del piano di cui ai precedenti articoli, la Giunta Regionale potrà avvalersi della consulenza di apposita commissione composta:

- dall'Assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliero, che la presiede;

- da sei componenti esperti, dei quali un medico in servizio presso la Regione, un nefrologo, un chirurgo esperto in trapianti, un sanitario ospedaliero dirigente di servizio emodialitico, un urologo, un direttore sanitario ospedaliero.



..... Su richiesta dell'Assessore alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera, potrà essere aggregato altro esperto nel settore della programmazione ospedaliera.

..... Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'Assessorato competente.

#### ..... Art. 4

..... Il piano deve essere presentato al Consiglio Regionale, per l'approvazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

..... Le Amministrazioni degli ospedali interessati sono tenute alla realizzazione delle prescrizioni del piano secondo le indicazioni ed i tempi di attuazione previsti nello stesso.

..... In caso di inottemperanza, la Giunta è autorizzata a promuovere i necessari atti sostitutivi, previa diffida e determinazione di congruo termine, salvi i provvedimenti di cui all'art. 17 della legge 12/2/1968 n. 132.

#### ..... Art. 5

..... Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, adotta apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione dei corsi e quanto altro necessario per lo svolgimento della dialisi domiciliare in Puglia.

#### ..... Art. 6

..... La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con la Università degli Studi di Bari per l'utilizzazione del centro per i trapianti.

..... Tale convenzione dovrà stabilire il coordinamento del centro per i trapianti con i servizi ospedalieri emodialitici.

..... Con la convenzione, inoltre, saranno stabiliti gli oneri assunti dall'Università ai fini della consulenza con i suddetti servizi e dell'indagine per la tipizzazione tessutale, nonché i contributi che la

Regione concederà per il funzionamento del centro.

La convenzione non può avere durata superiore a cinque anni, salvi ulteriori rinnovi annuali, anche taciti.

L'entità della contribuzione regionale per la funzionalità del centro viene determinata anno per anno, secondo le esigenze funzionali, i programmi predisposti e tenendo conto delle altre sovvenzioni e contribuzioni ad esso destinate per il servizio del trapianto renale.

#### Art. 7

Per l'attuazione della presente legge è costituito un fondo annuale di L. 200.000.000= da iscrivere in apposito capitolo, che si istituisce, nel Bilancio preventivo di ciascun esercizio.

Per l'esercizio 1974 il fondo viene iscritto al Cap. 148/Ris, che si istituisce, "Contributi per il funzionamento dei servizi emodialitici ed interventi per il trapianto renale", con prelevamento di pari somma dal Cap. 324 art. 2 "Fondo globale per il funzionamento dei programmi regionali di sviluppo somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio 1974.

I fondi previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio di riferimento, saranno utilizzati nell'esercizio successivo.

#### Art. 8

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del fondo di cui al precedente articolo fatta eccezione per le spese relative al personale sanitario, infermieristico e ausiliario che saranno assunte dalle Amministrazioni Ospedaliere per le esigenze funzionali del servizio emodialitico, secondo le particolari norme seguenti.

#### Art. 9

Al finanziamento dei corsi per la preparazione del personale ospe-

..... daliero - escluso quello sanitario - e alle tecniche dialitiche si  
..... provvederà con l'utilizzazione dei fondi stanziati negli appositi  
..... capitoli del bilancio della Regione per l'addestramento tecnico e  
..... professionale.

..... Sul fondo di cui al precedente articolo 7, peraltro, gravano i  
..... contributi, fino alla concorrenza dell'ottanta per cento, da asse-  
..... gnare alle Amministrazioni ospedaliere cui il piano faccia obbligo  
..... di istituire, presso i rispettivi ospedali, corsi al fine di prepa-  
..... rare alle tecniche dialitiche coloro che intendano collaborare al-  
..... l'espletamento della dialisi domiciliare.

#### ..... Art. 10

..... La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare convenzione con la  
..... università degli Studi di Bari o altri centri universitari che o-  
..... perano nella Regione onde facilitare la predisposizione e l'attua-  
..... zione presso la Scuola di specializzazione in nefrologia di apposi-  
..... ti corsi di preparazione del personale sanitario ospedaliero alle  
..... tecniche dialitiche, nonché alla collaborazione della scuola stes-  
..... sa all'attività didattica nelle scuole ospedaliere di cui alla let-  
..... tera d) del 2° comma dell'art. 1.

..... Per la suddetta convenzione saranno seguiti, in quanto compatibili,  
..... i criteri di cui all'art. 6.

#### ..... Art. 11

..... La Giunta Regionale può concedere, nei limiti della disponibilità  
..... del fondo di cui all'art. 7, contributi alle Amministrazioni ospeda-  
..... liere fino alla concorrenza del 50 per cento della maggiore spesa  
..... sostenuta, a norma del 2° comma dell'art. 48 del D.P.R. 27/3/1969  
..... n. 130, ove, per le esigenze dell'attuazione del piano debbano di-  
..... sporre, a norma del 1° comma dell'articolo citato, il comando per  
..... il perfezionamento professionale del personale sanitario.

..... La spesa di cui al precedente articolo dovrà essere documentata

con le attestazioni di frequenza dei corsi indicati nell'articolo  
stesso, ovvero di iscrizione a scuola di specializzazione in nefro-  
logia medica.

La spesa grava sul fondo di cui al precedente articolo 7.

I contributi cessano quando il sanitario interessato non frequenti  
regolarmente i corsi ovvero, trascorsi gli anni di durata del corso  
normale di specializzazione, questa non venga conseguita.

Art. 12

La Giunta ove mutati aumenti di costi ovvero esigenze relative al-  
la preparazione del personale, lo richiedano, al fine di non pregiu-  
dicare l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, pro-  
porrà, con provvedimento motivato l'aumento del fondo annuale di cui  
al precedente articolo 7.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giuseppe Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura